



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
DIPARTIMENTO WELFARE

Email: welfare@fabi.it



IL TFR IN BUSTA PAGA CHE FARE?

LE GUIDE DEL DIPARTIMENTO WELFARE DELLA FABI
EDIZIONE APRILE 2015

SOMMARIO

1. CHI È INTERESSATO	PAG. 2
2. COME FARE LA SCELTA	PAG. 2
3. QUANDO CONVIENE?	PAG. 2
4. È POSSIBILE UN'ALTERNATIVA?	PAG. 4
5. CASI PARTICOLARI	PAG. 4
6. CONCLUSIONE	PAG. 5
7. MODULO PER RICHIESTA TFR IN BUSTA PAGA	PAG. 7



A partire dallo scorso 3 aprile sono entrate in vigore le previsioni del D.P.C.M. n° 29/2015 riguardanti la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere l'accredito del T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) "maturando" direttamente in busta paga anziché, come ordinariamente previsto, essere accantonato e liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro o versato al proprio fondo pensione.

Va specificato che la legge prevede quanto segue:

- ✓ l'importo da accreditare in busta paga equivale al T.F.R. che matura nel mese di spettanza dello stipendio stesso (il decreto ribattezza tale importo "QUIR" ossia "Quota Integrativa della Retribuzione") **e quindi non bisogna confondere con il TFR già maturato in passato, che non viene regolato dal Decreto, e per cui valgono le regole già in vigore circa la possibilità di ottenerne un anticipo.**
- ✓ ogni singolo lavoratore decide individualmente se operare tale scelta. La scelta vincola il datore di lavoro ad eseguire tale adempimento a partire dalla busta paga del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha comunicato la propria volontà.
Ad esempio, se il lavoratore comunicasse di volere il TFR in busta paga nel mese di luglio 2015, il datore di lavoro dovrebbe eseguire tale adempimento a partire dalla busta paga di agosto 2015.
- ✓ se il lavoratore non indica nulla al proprio datore di lavoro, resta confermata la situazione già in essere (TFR accantonato in azienda/INPS o versato al fondo pensione).
- ✓ qualora invece il lavoratore indichi di volere il TFR in busta paga, tale scelta sarà irrevocabile e produrrà effetti fino al 30/06/2018.
Dopo tale data la legge cessa ogni effetto e viene ristabilita, per il lavoratore, la situazione in essere precedentemente alla scelta del TFR in busta paga.

CHI È INTERESSATO

La normativa prevede che possa operare la scelta del pagamento del TFR in busta paga il lavoratore dipendente che abbia un'anzianità di servizio di almeno 6 mesi.

Quindi un lavoratore neo-assunto che abbia, ad esempio, solo 2 mesi di servizio, dovrà attendere altri 4 mesi qualora volesse attivare l'opzione prevista dalla legge.

In ogni caso, ripetiamo, nulla dovrà fare qualora non voglia il TFR in busta paga (salvo ovviamente compilare, solo per i neo-assunti - secondo le norme già in vigore - la modulistica per iscriversi al fondo pensione).

COME FARE LA SCELTA

Il lavoratore che sia interessato a farsi liquidare il TFR in busta paga dovrà compilare, come da previsioni di legge, il modello allegato all'ultima pagina della presente guida e consegnarlo al proprio datore di lavoro (il quale ne rilascerà ricevuta al lavoratore).

QUANDO CONVIENE ?

Il T.F.R. equivale, per dirla in breve, al 6,91% della retribuzione ordinaria del lavoratore.

Normalmente esso viene liquidato (se non versato al fondo pensione) alla cessazione del rapporto di lavoro e tassato con il cosiddetto regime della "tassazione separata" (ossia non entra a far parte dei redditi dell'anno in cui viene pagato e viene tassato separatamente dagli altri redditi).

Il TFR viene tassato secondo una specifica formula di calcolo. Tuttavia, per farla breve, il TFR interessato (ossia le quote in maturazione da oggi al 30/06/2018) sconterà un'imposta pari a quella media degli ultimi 5 anni del rapporto di lavoro (*ad esempio, se il rapporto di lavoro cessasse al 31/12/2029 verrebbero considerate le aliquote medie di tassazione degli anni dal 2025 al 2029, anche per il TFR del periodo interessato, vale a dire da oggi al 2018*).

Nell'esperienza pratica, si risconterà un'aliquota che si aggirerà mediamente dal 23 al 26% per un lavoratore bancario di fascia impiegatizia e fino ai primi tre livelli dei quadri direttivi (*è il caso di ricordare che il TFR maturato viene anche rivalutato anno per anno e che tale "rivalutazione" sconta solo un'imposta del 17%*).

Invece, il TFR liquidato in busta paga sconta le imposte con il regime di tassazione ordinaria.

Ciò significa che, di conseguenza, tale cifra - se accreditata in busta paga - si aggiungerebbe al reddito già percepito dal lavoratore e pagherebbe le imposte in base all'aliquota più alta prevista per il reddito percepito nell'anno (IRPEF + addizionale regionale + addizionale comunale. Su tale somma non si pagano invece i contributi INPS).

In concreto, escludendo il caso di neo-assunti con salario d'ingresso, che rientrano nella fascia del 27% IRPEF (più addizionale regionale e comunale) o i lavoratori part-time, nella gran parte dei casi (lavoratori con reddito annuo da 27.000 fino a 55.000 Euro) il TFR in busta paga sconterà un'imposta complessiva di circa il 40% (38% IRPEF + addizionali regionale e comunale, variabili queste ultime in base alla Regione ed al Comune di residenza).

È opportuno, inoltre, ricordare l'effetto negativo indiretto della liquidazione del TFR in busta paga.

All'aumentare, infatti, del reddito lordo, si determina un minore "sconto" dalle imposte da pagare (le cosiddette "deduzioni" dal reddito e quelle per i familiari a carico), si ha una diminuzione degli "assegni familiari", ed inoltre aumenta l'ISEE (per chi lo utilizza, ad esempio, per il pagamento delle tasse universitarie, per gli asili nido, ecc.).

Riepiloghiamo con due esempi di posizioni standard: quella del reddito probabile di un neo-assunto o lavoratrice/lavoratore a part-time e quella di un impiegato ordinario. Ovviamente per redditi più elevati gli effetti si dilatano ancora di più rispetto a quelli sotto rappresentati.

ESEMPIO 1: Reddito annuo lordo	€ 25.000,00
TFR lordo che matura nell'anno	€ 1.727,50
TFR netto in busta paga (importo annuo) <i>Nota: è stata applicata un'aliquota del 29% considerando l'IRPEF al 27% + le addizionali regionale e comunale (ovviamente il 2% è un valore realistico ma soggetto a variazioni in base alla Regione ed al Comune di residenza)</i>	€ 1.226,50
TFR netto in busta paga (importo mensile)	€ 94,34
TFR netto a fine rapporto senza considerare le rivalutazioni che si hanno nel tempo <i>Nota: è stata considerata un'aliquota del 25%</i>	€ 1.295,62
Guadagno fiscale , ovvero minori imposte pagate rispetto al TFR in busta paga	€ 69,12
TFR netto se versato a fondo pensione per un lavoratore con massimo 15 anni di adesione al momento del riscatto (<i>tassazione 15%</i>)	€ 1.468,37
Guadagno fiscale , ovvero minori imposte pagate rispetto al TFR in busta paga	€ 241,87
TFR netto se versato a fondo pensione per un lavoratore con almeno 35 anni di adesione al momento del riscatto (<i>tassazione 9%</i>)	€ 1.572,02
Guadagno fiscale , ovvero minori imposte annue pagate rispetto al TFR in busta paga	€ 345,52
Conclusione: il TFR in busta paga sconta imposte maggiori rispetto a tutte le alternative. L'opzione che prevede le imposte minori, per ben 345,52 Euro all'anno, risulta essere quella del versamento del TFR al fondo pensione per un lavoratore che aderisca per almeno 35 anni.	

ESEMPIO 2: Reddito annuo lordo	€ 30.000,00
TFR lordo che matura nell'anno	€ 2.073,00
TFR netto in busta paga (importo annuo) <i>Nota: è stata applicata un'aliquota del 40% considerando l'IRPEF al 27% + le addizionali regionale e comunale (ovviamente il 2% è un valore realistico ma soggetto a variazioni in base alla Regione ed al Comune di residenza)</i>	€ 1.243,80
TFR netto in busta paga (importo mensile)	€ 95,68
TFR netto a fine rapporto senza considerare le rivalutazioni che si hanno nel tempo <i>Nota: è stata considerata un'aliquota del 25%</i>	€ 1.554,75
Guadagno fiscale , ovvero minori imposte pagate rispetto al TFR in busta paga	€ 310,95
TFR netto se versato a fondo pensione per un lavoratore con massimo 15 anni di adesione al momento del riscatto (<i>tassazione 15%</i>)	€ 1.762,05
Guadagno fiscale , ovvero minori imposte pagate rispetto al TFR in busta paga	€ 518,25
TFR netto se versato a fondo pensione per un lavoratore con almeno 35 anni di adesione al momento del riscatto (<i>tassazione 9%</i>)	€ 1.886,43
Guadagno fiscale , ovvero minori imposte annue pagate rispetto al TFR in busta paga	€ 642,63
Conclusione: il TFR in busta paga sconta imposte maggiori rispetto a tutte le alternative. L'opzione che prevede le imposte minori, per ben 642,63 Euro all'anno, risulta essere quella del versamento del TFR al fondo pensione per un lavoratore che aderisca per almeno 35 anni.	

La risposta alla domanda contenuta nel titolo del paragrafo, ossia quale sia il caso in cui possa convenire la scelta di farsi accreditare il TFR in busta paga, è quindi la seguente:

◇ caso di un lavoratore che:

- ✓ abbia una forte esigenza di liquidità, tale che i 100 € netti mensili, che approssimativamente si ottengono, facciano la differenza per far fronte ai propri impegni, e che
- ✓ non possa ricorrere ad un finanziamento (ricordiamo che le alternative al TFR in busta paga portano a risparmio dal 15 a 30% in meno di imposte: occorrerebbe un finanziamento con tassi altissimi se non usurari per rendere economicamente conveniente la scelta del TFR in busta paga, salvo il caso, pertanto, di chi non abbia la possibilità di richiedere ulteriori finanziamenti!).

È POSSIBILE UN'ALTERNATIVA?

La risposta, per i casi in cui le esigenze di liquidità siano impellenti, è affermativa, almeno per i lavoratori che abbiano aderito ad un fondo pensione da almeno 8 anni. In tal caso, infatti, è prevista la possibilità di richiedere un'anticipazione del 30% della posizione complessiva maturata nel fondo (e non solo del TFR) per un numero illimitato di volte.

Facciamo un esempio del risultato in un caso standard:

Reddito annuo lordo	€ 30.000,00
Tfr maturato e versato al fondo pensione	€ 2.073,00
Contributo azienda: 3%	€ 900,00
Contributo lavoratore: 2%	€ 600,00

Richiedendo un'anticipazione una volta all'anno il lavoratore interessato percepirebbe:

Anticipazione lorda annua	€ 1.071,90
Anticipazione netta annua (tassazione prevista 23%)	€ 932,00
Equivalente ad un importo mensile (importo netto annuo / 13)	€ 71,73

senza considerare i rendimenti del fondo, che ovviamente sono anch'essi anticipabili ed alzano l'importo netto che si ottiene, rispetto ai 71,73 del nostro esempio, che è stato ottenuto come se il fondo pensione fosse a rendimento zero.

CASI PARTICOLARI

La normativa, al momento in cui scriviamo, non chiarisce alcune casistiche, fra cui quelle che esponiamo di seguito ci sembrano concretamente possibili nel settore.

Si auspica che le Autorità competenti chiariscano tali situazioni attraverso la tempestiva emanazione (ad oggi non avvenuta) di circolari interpretative.

1) Lavoratore neo-assunto che eserciti l'opzione per il TFR in busta paga prima di aderire ad un fondo pensione:

non è chiaro se lo stesso possa successivamente aderire ad un fondo senza problemi. La risposta, ad avviso di chi scrive, è positiva, vista la "ratio" della norma approvata, ma il nostro consiglio è di fare prima l'adesione al fondo pensione e solo dopo esercitare l'opzione per il TFR in busta.

2) Cosa succede se un lavoratore che abbia optato per il TFR in busta paga cambi datore di lavoro prima del 30/06/2018

L'opinione prevalente fra gli operatori, condivisa da chi scrive, è che la scelta sia irrevocabile anche in questo caso, salvo che il nuovo datore di lavoro dovrebbe richiedere al neo-assunto l'eventuale scelta precedentemente fatta, ed applicarla solo dopo 6 mesi dalla nuova assunzione. Anche qui, tuttavia, manca una conferma ufficiale.

CONCLUSIONE

La FABI ha preso posizione in merito alla normativa sul TFR in busta paga fin da prima della sua approvazione in Parlamento.

Nonostante il fatto che tutti gli attori sociali (Fondi pensione, Organizzazioni sindacali, la Covip e la stessa Banca d'Italia) abbiano pubblicamente manifestato parere negativo, la normativa è stata tuttavia approvata.

Noi riteniamo che, al di là degli aspetti di fondo (l'opportunità di costruire - **necessariamente per tempo** - una pensione complementare che vada a coprire le insufficienze che, già per le generazioni oggi in servizio, derivano da una pensione INPS marcatamente insufficiente), la realizzazione concreta della legge sia in ogni caso eccessivamente penalizzante dal punto di vista fiscale.

Di fatto è molto probabile che ricorreranno a tale scelta i lavoratori meno informati o i più esposti all'indebitamento, ossia le fasce ancor più di altre a rischio di reddito insufficiente durante il pensionamento.

Come tuttavia è nella tradizione della nostra Organizzazione, abbiamo inteso proporre alle lavoratrici ed ai lavoratori il presente contributo a fini di informazione ed assistenza.

Come di consueto, per ogni dubbio o necessità i rappresentanti sindacali della FABI sono a Vostra disposizione!

Roma, aprile 2015

FABI – DIPARTIMENTO WELFARE

welfare@fabi.it

I COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO WELFARE		
Saporito Vincenzo	Benedet Floriana	Benzoni Osvaldo
Boninsegni Roberto	Caoduro Valter	Cipolla Mirella
Colombo Giampaolo	Gessi Maria Cristina	Magnano Nunzio
Marchione Mario	Ottobre Franco	Quaglia Paolo
Rastelli Fabio	Saccoman Vittorio	Sanguigni Enrico
Tagliavini Marco Egidio	Vallone Daniele Rosario	Valvano Sergio



ALLEGATO A

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a			
Nato/a	a	il
.....			
CF			
.....			
...			

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; *(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data

Firma

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

